

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2025

Data: 1 luglio 2025

Libertà di manifestazione del pensiero: quali limiti, quali controlli? Spunti di riflessione offerti dal dibattito pubblico sull'aborto farmacologico (nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 362 del 2025)*

di Maria Vittoria Izzi – Dottoranda di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, Università degli Studi di Trento

TITLE: Freedom of Expression: Limits and Oversight. Reflections from the Public Debate on Medical Abortion (Council of State, Judgment No. 362/2025)

ABSTRACT: il presente contributo analizza la recente decisione del Consiglio di Stato, n. 362/2025, con la quale lo stesso rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Pro Vita e Famiglia Onlus avverso il Comune di Rimini, avente ad oggetto il divieto da quest'ultimo opposto all'affissione di cartelloni pubblicitari volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti negativi dell'assunzione della pillola abortiva RU486. All'esito della ricostruzione della vicenda giudiziaria e dell'esame della pronuncia, il *paper* propone una riflessione critica avente ad oggetto i limiti legittimamente opponibili alla libertà di manifestazione del pensiero su tematiche socialmente rilevanti

This paper aims to analyze the recent decision of the Council of State, no. 362/2025, which rejected the appeal filed by the Pro Vita e Famiglia Onlus Association against the Municipality of

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Rimini. The appeal concerns the municipality's ban on billboards intended to raise public awareness of the alleged negative effects of the abortion pill RU486. After reviewing the legal proceedings and examining the ruling, this article critically reflects on the legitimate limits that can be placed on freedom of expression regarding socially sensitive issues.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ricostruzione dei fatti. – 2.1 Il ricorso di fronte al Consiglio di Stato. – 3. Il secondo motivo d'appello: l'asserita violazione della libertà di manifestazione del pensiero. – 3.1 La veridicità dei contenuti come limite necessario alla manifestazione del pensiero. – 4. Brevi considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Se è vero che la «democraticità di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e in concreto attuata»¹, appare interessante comprendere se ci debbano essere – ed eventualmente quali siano – limiti legittimamente opponibili alla stessa affinché il dibattito pubblico si realizzi in maniera effettivamente pluralista.

La vicenda che fonda la pronuncia in esame riguarda una campagna di sensibilizzazione sociale dell'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus avente ad oggetto l'impiego della pillola abortivo RU486 e rappresenta certamente un soddisfacente stimolo a siffatta riflessione.

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare la sentenza n. 362/2025 del Consiglio di Stato, evidenziandone gli elementi di maggiore interesse costituzionalistico. Dopo una ricostruzione della vicenda che ha condotto alla pronuncia, l'analisi si concentrerà sul contenuto della decisione e sui suoi principali snodi argomentativi, per poi soffermarsi sul nucleo tematico della veridicità delle informazioni pubblicamente diffuse e sul ruolo di verifica assolto dal potere pubblico.

L'intento è quello di riflettere criticamente sul rapporto tra pluralismo, libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'informazione su tematiche socialmente e scientificamente sensibili, di cui l'aborto farmacologico è chiaro esempio.

¹ T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*¹⁷, Milano, 2022, 594.

2. Ricostruzione dei fatti

La sentenza in commento, pronunciata dal Consiglio di Stato il 17 gennaio 2025, si pone all'esito di una vicenda, dapprima di cronaca e poi giudiziaria, ben più risalente.

Con circolare del 12 agosto 2020, il Ministero della Salute è intervenuto in materia di interruzione volontaria di gravidanza, aggiornando le "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine". Recependo la raccomandazione formulata in materia dall'OMS² e adeguandosi alle più aggiornate evidenze scientifiche sul punto, nonché alla prassi fatta propria dalla maggioranza degli Stati europei in materia³, il Ministero della Salute ha esteso la finestra temporale nella quale è possibile per la gestante assumere la pillola abortiva a base di mifepristone da sette a nove settimane dal concepimento e ha semplificato le modalità mediante le quali è possibile procedere a suddetto trattamento sanitario⁴.

È proprio in risposta a tale provvedimento che l'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, sul finire del 2020, ha avviato una campagna volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti collaterali dell'assunzione della pillola abortiva RU486. Essa si è sostanziata nella diffusione nelle principali città italiane di cartelloni pubblicitari, raffiguranti – in un chiaro rimando alla favola di Biancaneve – una donna priva di sensi, con in mano una mela morsa. L'immagine così descritta era accompagnata dallo *slogan*: «Prederesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486: mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo»⁵.

² World Health Organization, *Medical management of abortion*, Geneva, 2018. Il documento è consultabile alla seguente pagina *web*: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/278968/9789241550406-eng.pdf> (ultima consultazione: 16/05/2025).

³ Si pensi, ad esempio, all'Olanda e al Regno Unito. Per approfondire questo aspetto si rinvia a quanto sostenuto dall'Istituto Superiore della Sanità, *Aggiornamento sulla prescrizione del misoprostolo per l'IVG farmacologica*, consultabile alla seguente pagina *web*: https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/misoprostolo-determina-aifa-23-settembre-2022 (ultima consultazione: 16/05/2025).

⁴ Precedentemente rispetto all'intervento considerato, il Consiglio Superiore di Sanità, sulla base della delibera (n. 14 del 30 luglio 2009) con cui l'AIFA autorizzava il commercio del farmaco abortivo a base di mifepristone (RU486), aveva stabilito che l'assunzione di suddetto farmaco potesse avvenire soltanto entro la settima settimana di gravidanza e in regime di ricovero ordinario della donna dal momento dell'assunzione e fino al termine del percorso assistenziale. La circolare del Ministero della Salute in oggetto, oltre ad allargare la finestra temporale fino alla nona settimana, stabilisce che la donna può sottoporsi alla procedura presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all'ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure *day hospital*. La circolare può essere consultata alla seguente pagina *web*: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75683&parte=1%20&serie=null> (ultima consultazione: 16/05/2024).

⁵ Gli obiettivi della campagna emergono in maniera chiara da numerosi articoli presenti sul sito dell'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus. A titolo esemplificativo, si rinvia ai seguenti:

L'iniziativa, per i toni sensazionalistici e allarmanti che la contraddistinguevano, ha dato adito a un vivace dibattito pubblico e ha portato molteplici amministrazioni comunali ad interrogarsi circa l'opportunità di autorizzare l'affissione di cartelli pubblicitari recanti un messaggio di siffatta portata⁶.

Tra queste amministrazioni vi è il Comune di Rimini che, con delibera della Giunta del 15 dicembre 2020, ha vietato l'affissione dei suddetti manifesti e ordinato la rimozione di quelli già affissi.

La deliberazione è stata oggetto di ricorso da parte dell'Associazione Pro Vita & Famiglia di fronte al Tar Emilia Romagna. La ricorrente, in particolare, ha sostenuto che la Giunta comunale non fosse l'organo competente ad adottare la suddetta decisione; ha ritenuto che la medesima integrasse una violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, nonché degli articoli 9, 10 e 18 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infine, ha lamentato che il Comune, tramite il succitato provvedimento, avesse violato una serie di norme di atti legislativi e regolamentari a disciplina delle pubbliche affissioni e del divieto di pubblicità ingannevole.

I motivi del ricorso, largamente assimilabili a quelli riproposti successivamente di fronte al Consiglio di Stato dalla medesima Associazione, sono stati ritenuti infondati dal Tar che, con sentenza del 26 ottobre 2022, n. 845, ha respinto il ricorso⁷.

2.1 Il ricorso di fronte al Consiglio di Stato

È avverso tale decisione, quindi, che nel 2023 l'Associazione Pro Vita & Famiglia propone ricorso in appello di fronte al Consiglio di Stato.

Innanzitutto, l'Associazione torna a lamentare il vizio di incompetenza che affliggerebbe il provvedimento adottato dal Comune di Rimini: il primo motivo di appello riguarda, infatti,

<https://www.provitaefamiglia.it/petizione/fermiamo-la-pillola-abortiva-firma-contro-la-diffusione-della-ru486>;
<https://www.provitaefamiglia.it/blog/ru486-hai-il-diritto-di-sapere-la-verita> (ultima consultazione: 16/05/2025).

⁶ I cartelloni pubblicitari considerati sono apparsi in molteplici città italiane. Oltre a Rimini si citano a titolo esemplificativo anche Roma, Milano, Verona, Genova, Trento, Firenze, Perugia. Il Comune di Rimini non è stato il solo a opporre il diniego all'affissione, in tal senso si sono espressi anche, ad esempio, il Comune di Firenze, quello di Trento e quello di Roma. Nel caso di Roma Capitale, la vicenda si è svolta in maniera piuttosto simile a quella del Comune di Rimini, al punto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5930/2024, è arrivato a pronunciarsi sul punto.

⁷ TAR Emilia-Romagna, sentenza del 26 ottobre 2022, n. 845.

l'assoluta o relativa incompetenza della Giunta comunale ad impedire l'affissione di cartelloni pubblicitari.

Più precisamente, l'appellante sostiene che (i) nessuna norma – tanto di rango primario quanto di rango secondario – relativa alle pubbliche affissioni prevede una sorta di “autorizzazione all'affissione”⁸ e che (ii) anche laddove potesse configurarsi una qualche forma di potere autorizzativo rispetto all'affissione di manifesti in capo all'amministrazione comunale, questo certamente non spetterebbe alla Giunta comunale.

Il Consiglio di Stato, avvallando la posizione in tal senso già assunta dal Tar, ritiene il motivo infondato.

Da un lato, difatti, precisa come la legge riconosca all'amministrazione comunale, sulla scorta di esigenze di pubblico interesse, il potere di stabilire limitazioni e divieti a particolari forme pubblicitarie⁹ e, dall'altro, chiarisce come, sebbene le fonti citate dall'appellante non contengano norme specifiche sul punto¹⁰, esse risultino essere contenute in altri atti legislativi puntualmente richiamati dalla Giunta nella delibera impugnata¹¹.

⁸ Più precisamente, l'associazione appellante, per escludere l'esistenza di un'autorizzazione all'affissione, fa riferimento al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulle pubbliche affissioni; alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 e al Regolamento del Comune di Rimini per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

⁹ Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 3, così come richiamato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 5930/2024.

¹⁰ L'associazione pone l'accento soprattutto sull'assenza di disposizioni pertinenti nel suddetto D. Lgs. n. 507/1993 sulle pubbliche affissioni; nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nel Regolamento del Comune di Rimini per l'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con delibera del Consiglio Comunale del 30 giugno 1994.

¹¹ In particolare, il Consiglio di Stato sottolinea come la richiesta riguardi l'affissione su impianti di proprietà comunale. A tal proposito, il suddetto Regolamento del Comune di Rimini per l'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni stabilisce il divieto di affiggere in tutto il territorio comunale messaggi pubblicitari che, tra le altre cose, non rispettino le «convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona», nonché il divieto di effettuare qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria «contrastante con i principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale richiamati dal comma 1» con la precisazione che il medesimo divieto vale qualora di suddette comunicazioni venga richiesta l'affissione su impianti comunali.

Inoltre, il Giudice d'appello evidenzia come la Giunta comunale, nella delibera considerata, abbia opportunamente fatto riferimento all'articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, il quale, nel disciplinare gli appelli al pubblico, precisa come i messaggi pubblicitari di interesse sociale non debbano, tra le altre cose, «ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento».

Inoltre, l'art. 1 del detto Regolamento comunale impone espressamente il rispetto delle disposizioni dell'articolo 23, comma 4, del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada. del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*) “che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada e per l'interno dei centri abitati ai comuni”.

Infine, il Consiglio di Stato richiama anche l'art. 23 comma 4-bis del Codice della Strada, che vieta ogni forma di pubblicità su strade e veicoli che veicoli messaggi sessisti, violenti, discriminatori o lesivi delle libertà individuali. Infatti, anche se esso è stato introdotto successivamente ai fatti oggetto della causa (con il Decreto Legislativo 10

Il giudice d'appello evidenzia poi che i messaggi pubblicitari, anche laddove a contenuto sociale, possono essere soggetti ad autorizzazione e specifico controllo preventivo e che ciò non risulta incompatibile con il primo e con il secondo comma dell'articolo 21 della Costituzione (come invece sostenuto dall'associazione appellante). L'autorizzazione serve proprio allo scopo di verificare che la comunicazione pubblicitaria non incorra in taluno dei divieti posti dalle norme che la disciplinano.

D'altro canto, i giudici evidenziano che l'adozione della delibera considerata da parte della Giunta comunale può anche ritenersi a tutti gli effetti espressione della competenza residuale riconosciuta al suddetto organo dall'articolo 48 del TUEL poiché né esercizio di poteri di indirizzo politico – spettanti tutt'al più al Consiglio comunale –, né esercizio dell'attività di responsabilità tipica dei dirigenti.

Più precisamente, il Consiglio di Stato ritiene applicabile al caso in esame un principio dallo stesso formulato nella sentenza n. 7687/2024. In quest'ultima occasione, difatti, ha precisato come il fatto che il Comune abbia adottato un regolamento rispetto ad una specifica materia non escluda che possano essere adottati ulteriori atti di indirizzo, purché rispettosi del primo.

La delibera impugnata, quindi, rappresenta nient'altro che un atto di indirizzo con il quale la Giunta di Rimini ha inteso fornire un'interpretazione – applicabile anche in futuro – della normativa regolamentare comunale, in mancanza di una prassi applicativa o di un'interpretazione consolidate presso la dirigenza¹².

Con il secondo motivo di appello, l'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus deduce un'asserita violazione degli articoli 21, 2, 3 e 19 della Costituzione; nonché degli articoli 9, 10 e 18 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Consiglio rigetta anche questo motivo. Sul punto si tornerà nel prossimo paragrafo, data la centralità dell'argomento considerato, che costituisce il nucleo tematico più rilevante della trattazione qui proposta¹³.

settembre 2021, n. 121, convertito nella Legge del 9 novembre 2021, n. 156) esso rappresenta comunque l'espressione di un orientamento generale dell'ordinamento giuridico, volto a legittimare il potere dell'autorità competente a esercitare un controllo preventivo sui contenuti pubblicitari in sede di autorizzazione.

¹² Più precisamente, il Consiglio di Stato nota come la delibera considerata, sebbene occasionata da un episodio specifico, non rappresenti esercizio di funzioni riservate ai dirigenti, neppure in loro sostituzione. Il provvedimento, piuttosto, si pone quale atto di indirizzo politico-amministrativo che la Giunta ha ritenuto di fornire anche agli organi dirigenziali, al fine di consentire loro una maggiore e più corretta comprensione ed applicazione delle norme in materia e, quindi, un miglior espletamento della funzione loro riservata dall'articolo 107, lettera f) del TUEL.

¹³ *Infra*, paragrafo 3 *Il secondo motivo d'appello: l'asserita violazione della libertà di manifestazione del pensiero*.

Infine, con il terzo motivo di appello, l'associazione evidenzia in via subordinata che il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può attribuire poteri pubblici in contrasto con la riserva di legge stabilita dall'articolo 21 della Costituzione, lamentando inoltre la violazione e falsa applicazione di una serie di norme poste dalla Giunta a fondamento della motivazione del provvedimento.

Il Consiglio di Stato ritiene anche questo motivo infondato. Concentrandosi prevalentemente sul richiamo alle norme regolamentari, il giudice d'appello precisa che il Comune di Rimini, in linea con la normativa vigente all'epoca dei fatti¹⁴, attraverso l'adozione dei due regolamenti considerati (il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico) ha disciplinato le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilito limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. In tale ottica, quindi, lo scopo delle norme considerate non è solo quello di regolare l'accesso al pubblico servizio comunale di affissioni pubblicitarie, ma anche e più in generale quello di disciplinare la comunicazione pubblicitaria, compresi, quindi, i contenuti di quest'ultima¹⁵.

A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, poi, la disciplina regolamentare così delineata non è applicabile esclusivamente alla pubblicità commerciale, quanto piuttosto ad ogni tipo di comunicazione pubblicitaria: ciò che rileva è che il mezzo considerato sia destinato a veicolare messaggi di contenuto vario, compresi quelli volti a «sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale¹⁶». Invero, a maggior ragione in questo ultimo caso, stante la natura del messaggio trasmesso, quando esso viene fatto oggetto di una vera e propria campagna pubblicitaria, paiono giustificate le limitazioni previste a livello regolamentare. Tali limitazioni, infatti, sono introdotte proprio allo scopo di disciplinare l'impiego di un mezzo diffusivo indiretto come l'affissione di cartelli pubblicitari che, per tale ragione, richiede una continenza espressiva e l'assenza di violenza semantica o eccessivo impatto emotivo. Solo tali caratteristiche sembrano rendere l'impiego di un siffatto strumento compatibile con la finalità informativa di un pubblico vasto e indifferenziato.

¹⁴ L'articolo 3 del D. Lgs. 507/1993, abrogato dall'articolo 1, comma 847 della L. 160/2019, a partire dal 2021.

¹⁵ Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico, articolo 1 comma 2.

¹⁶ Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, articolo 46.

È sulla base delle argomentazioni fin qui ricostruite che il Consiglio di Stato rigetta nel complesso l'appello proposto dall'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus.

3. Il secondo motivo d'appello: l'asserita violazione della libertà di manifestazione del pensiero

Come anticipato, con il secondo motivo d'appello l'Associazione Pro Vita & Famiglia lamenta una violazione degli articoli 21, 2, 3 e 19 della Costituzione e degli articoli 9, 10 e 18 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte del Comune di Rimini. A fondamento della posizione sostenuta, l'appellante richiama l'interpretazione dell'articolo 10 della CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo nella sentenza n. 69317/14 del 30 gennaio 2018. In questa occasione, la Corte EDU ha avuto modo di chiarire come, in una società democratica caratterizzata dal pluralismo, la libertà di manifestazione del pensiero – così come sancita dal primo comma del suddetto articolo 10 della CEDU – non possa non estendersi anche a quelle che possono essere considerate «*ideas which offend, shock or disturb*»¹⁷. In tal senso, quindi, le restrizioni che l'autorità pubblica può essere chiamata a porre a tale libertà – di cui al secondo comma del medesimo articolo 10 – non solo devono trovare la loro legittimazione nella legge, ma devono altresì rispondere ad una necessità pubblica, interpretabile alla stregua di un «*pressing social need*»¹⁸.

Sulla base di questo impianto normativo, l'associazione appellante sostiene che la deliberazione della Giunta comunale rappresenti una forma di censura preventiva di natura contenutistica, priva di una fonte primaria legittimante l'intervento pubblico e fondata sull'improprio richiamo di una fonte secondaria (il Regolamento del Comune di Rimini), idonea a violare la libertà di pensiero, coscienza e religione¹⁹. L'appellante, infatti, ritiene che la mancata autorizzazione riguarderebbe

¹⁷ Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 gennaio 2018, n. 69317/14, par. 70.

¹⁸ Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 gennaio 2018m n. 69317/14, par. 71.

¹⁹ Nel decidere sulla controversia, il Consiglio di Stato (così come il Tar Emilia-Romagna) non ritiene giuridicamente rilevante il riferimento che l'appellante fa alla violazione della libertà di religione e coscienza. La decisione del Consiglio su questo motivo di appello, infatti, si basa esclusivamente sulla veridicità delle informazioni trasmesse. Un caso in cui, invece, la libertà di manifestazione del pensiero ha richiesto di essere bilanciata con suddette altre libertà è stato affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2327/2019. La decisione considerata è relativa alla limitazione opposta dal Comune di Genova alla campagna informativa proposta dall'Unione degli Atei e degli

l'affissione di cartelloni pubblicitari che, nel complesso, tramite affermazioni fattuali (ad esempio, «mette a rischio la salute e la vita della donna» e «uccide il figlio nel grembo»²⁰) e giudizi di valore («prenderesti mai del veleno?»²¹) semplicemente esprimono un'opinione legittima su un argomento

Agnostici Razionalisti e avente ad oggetto l'affissione di cartelloni pubblicitari che, affiancando l'immagine di un medico a quella di un sacerdote, recitavano il seguente slogan: «Testa o croce? Non affidarti al caso. Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza».

Per una trattazione più approfondita della questione si rinvia a L. BUSATTA, *Liberio mercato delle idee e diritto alla verità: sui limiti alla libera manifestazione del pensiero in materia di aborto*, in *BioLaw Journal - Rivista Di BioDiritto*, n. 1S, 2023, 284-287.

²⁰ Più precisamente, l'appellante evidenzia come tali affermazioni non soltanto non contribuiscano in alcun modo ad una qualche disinformazione scientifica, ma possano essere considerate addirittura «oggettivamente vere». Infatti, il fatto che la pillola abortiva di cui si discute metta a rischio la salute e la vita della donna, non solo può ben essere considerato oggetto di una libera e legittima opinione individuale, ma sembra essere al centro della riflessione della dottrina scientifica in materia, caratterizzata da un presupposto pluralismo. Dall'altro lato, l'associazione chiarisce come la frase «uccide il figlio nel grembo» sia «incontestabilmente vera», poiché questo risulta essere lo scopo dell'assunzione di una pillola abortiva. Essa evidenzia, quindi, come la qualificazione dell'embrione alla stregua di un figlio sia essa stessa espressione della libertà di manifestazione del pensiero, concretizzandosi in una delle posizioni sul punto legittimamente sostenibili. In conclusione, quindi, alla luce della veridicità intrinseca delle affermazioni proposte, l'appellante sostiene che il messaggio che mira a trasmettere non solo rappresenti legittima manifestazione del pensiero ex art. 21 c. 1 della Costituzione, ma risponda altresì ad un dovere di informazione che della libertà considerata rappresenta

naturale

corollario.

Chiaramente, la possibilità di considerare l'embrione alla stregua di un figlio si collega alla definizione del momento in cui può considerarsi che la vita abbia inizio. La questione, come noto, è profondamente discussa nella dottrina, non solo scientifica, ma anche giuridica e bioetica. In questa sede si citano a mero titolo esemplificativo: C. CASINI, *Verso il riconoscimento della soggettività giuridica del concepito?*, in *Giur. cost.*, 1997, 293 ss.; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano, 2007, 97 ss.; C. CASONATO, *Il principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 1, 2022, 54-58; M. D'AMICO, *La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie ideologiche*, in *BioLaw Journal Rivista di Biodiritto*, n. 3, 2018, 95-98; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Milano, 2017, 569-601; M. FASAN, *Il ruolo della Corte Suprema nel dialogo tra diritto e politica: considerazioni sul diritto all'aborto nell'ordinamento statunitense*, in *DPCE Online*, n. 4, 2022, 4465-4478; M. FASAN, *L'interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all'aborto?*, in *BioLaw Journal - Rivista Di BioDiritto*, n. 1S, 2023, 417-433.

²¹ Nelle argomentazioni dell'appellante paragonare la pillola abortiva a del veleno rappresenta un giudizio critico, certamente opinabile, ma chiaramente libero ex art. 21 della Costituzione. L'associazione ritiene, inoltre, che nel caso dell'aborto il raggio del diritto di critica sia evidentemente più ampio di quello riguardante quelle che la stessa definisce «normali procedure mediche e farmacologiche». Questo perché l'aborto può essere considerato una pratica «intrinsecamente immorale e cattiva», a prescindere da «eventuali approvazioni di organismi ufficiali». L'aborto, cioè, rappresenterebbe una questione in sé controversa e la riflessione sullo stesso non coinvolgerebbe soltanto la portata dell'articolo 21 della Costituzione, ma anche quella dell'articolo 19 della Carta costituzionale. Infatti, corrispondendo ad una questione morale centrale all'interno di molteplici confessioni religiose, la pratica considerata riguarderebbe da vicino la tutela in concreto del diritto a professare liberamente la propria fede religiosa.

Chiaramente, anche il rapporto tra la libertà di religione, libertà di coscienza e l'aborto è ampiamente esaminato in dottrina, soprattutto con riferimento alla questione dell'obiezione di coscienza. Si citano, a mero titolo esemplificativo: I. DOMENICI, *Obiezione di coscienza e aborto: prospettive comparate*, in *BioLaw Journal - Rivista Di BioDiritto*, n. 3, 2018, 19-31; S. PRISCO, *Aborto e autodeterminazione della donna: profili problematici*, in L. CHIEFFI, J.R. SALCEDOHERNÁNDEZ (a cura di), *Questioni di inizio vita*, Milano, 2015, 511; L. MUSSELLI, C.B. CEFFI, *Libertà religiosa obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, Torino, 2017; E. CAMASSA, *Procreazione e diritto. Le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2015, 99-116; P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Bari, 2023, 313-320.

moralmente e scientificamente controverso. Il messaggio proposto, quindi, si iscriverebbe all'interno di un legittimo esercizio del diritto di critica, declinazione indubbia della libertà di manifestazione del pensiero.

Il Consiglio di Stato reputa il motivo infondato basando la sua argomentazione su un principio largamente affermato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: nessun diritto e nessuna libertà, anche se costituzionalmente tutelati, possono essere concepiti come incontrollati o illimitati²². Tra questi, evidentemente, anche la libertà di manifestazione del pensiero, che è sottoponibile a formalità, condizioni o restrizioni da parte dell'autorità pubblica.

Il Consiglio di Stato, dunque, aderendo a una posizione già espressa tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte di Strasburgo, identifica nella continenza espressiva dei contenuti un necessario limite alla libertà di manifestazione del pensiero²³.

Rinviando ad un momento successivo un'analisi critica maggiormente approfondita della questione, ciò che qui rileva evidenziare è che il Consiglio di Stato, nella decisione che ci occupa, ha fornito un esempio concreto di come, nella valutazione della legittimità della limitazione imposta dall'autorità pubblica alla libertà di manifestazione del pensiero, siano due gli elementi da appurare: l'effettivo travalicamento della continenza espressiva da parte del messaggio trasmesso e la legalità della limitazione stessa.

Per quanto concerne il primo elemento, nel caso in esame esso pare intersecarsi strettamente con la veridicità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse, nonché con la proporzionalità delle modalità con cui esse vengono veicolate al pubblico. Il secondo aspetto, invece, concerne la sindacabilità del controllo effettuato dalla pubblica amministrazione e si lega indissolubilmente alla valutazione della motivazione da essa impiegate nel provvedimento considerato. Perciò, nella motivazione del provvedimento, la pubblica amministrazione è chiamata a dar conto in maniera completa e ragionevole delle ragioni per le quali determinati contenuti o le modalità con cui gli stessi vengono trasmessi siano – anche solo potenzialmente – pregiudizievoli per – anche soltanto – una parte dei fruitori del messaggio. Ed è proprio guardando alla motivazione della delibera considerata, quindi, che il Consiglio di Stato ne conferma la legittimità. Difatti, esso, aderendo alla

²² Corte costituzionale italiana, sentenza del 6 aprile 2013, n. 85, par. 9 considerato in diritto.

²³ Si citano, a mero titolo esemplificativo: Corte costituzionale italiana, sentenza del 24 marzo 1993, n. 112, par. 7 considerato in diritto; Corte costituzionale italiana, sentenza del 9 giugno 2020, n. 132, par. 7.3 considerato in diritto;

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 ottobre 2005, *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria*; Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 novembre 2005, *Rodrigues c. Portogallo*.

posizione già assunta dal Tar, evidenzia come la Giunta comunale abbia adeguatamente spiegato le ragioni concrete del suo diniego. La pillola RU486 è un farmaco legalmente approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e non un veleno dalle conseguenze fatali, così come rappresentato dalla associazione appellante. Ciò che quest’ultima ritiene oggettivamente vero – segnatamente che l’assunzione della pillola abortiva mette a rischio la salute della donna – contrasta con il dato fattuale della sua approvazione da parte degli organi competenti. In questo risiede, quindi, la natura intrinsecamente fuorviante e non veritiera del messaggio contenuto nel cartellone.

È in tal senso, quindi, che il diniego opposto dalla Giunta nella delibera risulta essere motivato in modo coerente e non censurabile. Il provvedimento del Comune di Rimini non viola la libertà di manifestazione del pensiero, si limita esclusivamente a non consentire l’affissione di manifesti il cui contenuto risulta oggettivamente non veritiero e suscettibile di condizionare in modo fuorviante ed ingannevole l’utilizzo di un farmaco regolarmente approvato dalle autorità competenti. Ciò sembra, infine, confermato dal comportamento tenuto dal Comune successivamente all’opposizione del diniego. Difatti, la Giunta del Comune di Rimini ha regolarmente consentito l’affissione dei manifesti successivamente commissionati dall’Associazione Pro Vita & Famiglia, pur sempre contenenti un giudizio valutativo critico nei confronti dell’aborto, previa l’eliminazione della parte di messaggio che equiparava il farmaco RU486 ad un veleno.

3.1 La veridicità dei contenuti come limite necessario alla manifestazione del pensiero

La decisione del Consiglio di Stato sul secondo motivo d’appello colloca pienamente la sentenza in commento all’interno della riflessione in materia di manifestazione del pensiero e diritti riproduttivi, consentendo, altresì, un ragionamento più ampio sul contenuto e sui limiti di siffatta libertà.

Ipotesi come quella in esame sono idonee a mostrare come il dibattito pubblico sull’aborto rappresenti un valido «banco di prova per testare la tenuta degli strumenti posti a presidio del pluralismo democratico»²⁴.

Nel respingere il motivo di appello, come detto, il Consiglio di Stato pone al centro delle sue argomentazioni la non veridicità del messaggio contenuto all’interno dei cartelloni pubblicitari

²⁴ L. BUSATTA, *op. cit.*, 274.

dell'Associazione. In questo senso, quindi, la posizione dei giudici di Palazzo Spada si pone in linea di continuità con quella poco prima dagli stessi assunta nella sentenza n. 5930/2024. In quest'ultima occasione, infatti, rispetto alla stessa campagna Pro Vita & Famiglia, rigettando il ricorso, il Consiglio ha stabilito che «la libertà di espressione non sia illimitata e assolutamente non controllata, ma, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta dall'autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, proprio in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l'interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui»²⁵.

La necessità di porre dei limiti alla libertà di espressione nasce, soprattutto, dal duplice spirito del diritto considerato, che rappresenta certamente un diritto fondamentale dell'individuo, ma è al contempo un caposaldo dei sistemi giuridici di natura democratica²⁶. È proprio guardando a tale secondo aspetto che la correttezza delle informazioni trasmesse sembra porsi quale elemento essenziale ai fini della realizzazione del pluralismo che caratterizza gli ordinamenti democratici moderni. La veridicità dei contenuti diffusi, infatti, è presidio tanto di interessi di natura individuale (altri diritti fondamentali), quanto di interessi collettivi (si pensi alla necessità che il dibattito pubblico su tematiche socialmente rilevanti non sia alterato da asimmetrie informative)²⁷.

Questa doppia funzione assolta dal requisito di veridicità dei contenuti appare chiaramente nel caso che ci occupa.

²⁵ Consiglio di Stato, sentenza del 4 luglio 2024, n. 5930.

²⁶ Per un approfondimento dell'imprescindibile legame tra libertà di manifestazione del pensiero e democraticità si rinvia ampiamente a A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, *Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 2001.

Inoltre, la duplice natura, individuale e collettiva, della libertà di manifestazione del pensiero è ben enucleata da M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I Diritti costituzionali*, Volume II, Torino, 2006, 768.

Più in generale, per una maggiore e più esaustiva analisi della libertà di manifestazione del pensiero, della sua natura e dei suoi limiti, si rinvia all'abbondante e autorevole dottrina in materia. Si citano, a mero titolo esemplificativo: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; C. CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2013; A. PIZZORUSSO, *Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, 651ss; E. STRADELLA, *La libertà di espressione politico – simbolica e i suoi limiti: tra teoria e prassi*, Torino, 2008.

²⁷ A tal proposito si veda più ampiamente L. CALIFANO, *La libertà di manifestazione del pensiero ... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, in *Federalismi.it*, 26, 2021, 1-5.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, infatti, il paragone tra la pillola abortiva RU486 e un veleno è idoneo a pregiudicare, *in primis*, il diritto alla salute e all'autodeterminazione riproduttiva delle donne. Due diritti, questi ultimi, costituzionalmente garantiti e posti alla base dell'intera disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza dettata dalla legge n. 194/1978 che, nel regolare la pratica sanitaria considerata, delinea anche i confini della libertà di informazione che ha essa ad oggetto²⁸. Equiparando un farmaco regolarmente approvato dall'AIFA ad un veleno dagli effetti mortali, infatti, la campagna pubblicitaria considerata trasmette un messaggio assolutamente non conforme alle evidenze scientifiche, con la potenziale conseguenza di ingenerare nelle donne possibilmente interessate a sottoporsi al trattamento un timore ingiustificato e non comprovato da effettive ragioni di carattere medico-scientifico²⁹.

Inoltre, al di là di ogni convinzione etica o morale sull'aborto, quando tale pratica diventa oggetto di comunicazione pubblicitaria, le informazioni ad essa relative non si rivolgono più esclusivamente ai suoi potenziali fruitori, ma diventano accessibili a un pubblico molto più ampio, capace di includere chiunque incorra nel messaggio veicolato. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, essendo la comunicazione pubblicitaria un mezzo diffusivo indiretto, essa «richiede una continenza espressiva immune da violenza semantica e da smodato impatto emotivo, compatibile comunque con la finalità informativa per un pubblico vasto ed indifferenziato»³⁰. Soltanto se veritieri, oltre che privi dei caratteri appena delineati, i contenuti così trasmessi possono garantire

²⁸ L. BUSATTA, *op. cit.*, 280.

²⁹ Il commercio e la somministrazione della pillola abortiva RU486, infatti, sono stati approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco con delibera del 30 luglio 2009, all'esito di un lungo procedimento volto ad accertare l'opportunità dell'introduzione della stessa nell'ordinamento italiano. Inoltre, la circolare del 18 agosto 2020 che ha rappresentato il presupposto fattuale per la *querelle* di cui qui si discute, con la quale il Ministero della Salute, recependo le indicazioni dell'OMS, ha reso meno stringenti le condizioni per la somministrazione del farmaco, conferma il legittimo utilizzo dello stesso.

Un altro aspetto sul quale vale la pena riflettere riguarda, poi, la natura sanitaria della comunicazione in materia di aborto. Infatti, se l'interruzione volontaria di gravidanza è collocata dalla legge tra le pratiche garantite dalle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e rientranti nei livelli essenziali di prestazione, allora la comunicazione che ha ad oggetto tale prestazione sarà evidentemente di natura sanitaria. La questione relativa alla veridicità delle informazioni trasmesse in materia sanitaria ha acquistato particolare rilievo, dapprima a livello strettamente istituzionale e poi dottrinale, con riguardo alla circolazione di *fake news* riguardanti l'epidemia da Covid-19. Sul punto si citano, a titolo meramente esemplificativo, L. RINALDI, *La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all'informazione e ipotesi di censura del web*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1s, 2020, 653-665; B. PONTI, *La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine all'istituzione dell'«unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 sul web e sui social network»*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1s, 2020, 667-677.

³⁰ Consiglio di Stato, sentenza del 17 gennaio 2025, n. 362, par. 5.1.1.

concretamente il diritto all'informazione – che della libertà di manifestazione del pensiero rappresenta l'evidente corollario³¹ – di una siffatta platea di destinatari.

Inoltre, soltanto se veritiere, le informazioni diffuse possono contribuire alla creazione di un effettivo «*free market of ideas*»³². Infatti, sebbene questo concetto sia stato originariamente enucleato come funzionale alla garanzia dell'espressione di tutte le idee, anche di quelle maggiormente eterodosse o critiche, la realizzazione dello stesso sembra imporre necessariamente anche una valutazione relazionale della libertà di manifestazione di pensiero. Difatti, per garantire uno scambio e una diffusione effettivamente liberi, è necessario che la verità sia l'obiettivo ultimo delle opinioni espresse³³.

È in tale ottica, quindi, che il dibattito pubblico avente ad oggetto un tema socialmente e scientificamente sensibile come l'interruzione volontaria di gravidanza non può essere oggetto di una distorsione politico-ideologica non aderente alla realtà fattuale e medica.

Alla luce delle riflessioni fin qui enucleate, quindi, appare evidente che la delibera del Comune di Rimini non abbia l'obiettivo di censurare il giudizio dell'associazione Pro Vita & Famiglia sull'aborto, certamente critico ma pur sempre libero, quanto piuttosto quello di impedire legittimamente che lo stesso sia espresso mediante modalità fuorvianti e ingannevoli. Sul punto, del resto, il Consiglio di Stato è estremamente chiaro, precisando che un giudizio valutativo negativo sull'aborto, «inerendo alla libertà di opinione e di libera manifestazione del pensiero, possa essere legittimamente espresso dall'Associazione, ma non fino al punto di sovrapporre ingannevolmente la

³¹ Che il diritto ad essere informati rappresenti l'altra faccia del diritto alla libera manifestazione del pensiero è stabilmente ribadito dalla Corte costituzionale. Tra le numerose sentenze in tal senso, si citano a titolo meramente esemplificativo: Corte costituzionale italiana, sentenza del 24 marzo 1993, n. 112; Corte costituzionale, sentenza del 5 dicembre 1994, n. 420; Corte costituzionale italiana, sentenza del 24 aprile 2002, n. 155.

³² Il concetto di *free market of ideas* è stato coniato dal giudice Holmes in una *dissenting opinion* nel caso *Abrams v. United States*, 10 novembre 1910, 624. Lo stesso è stato, più tardi, ripreso anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Corte europea dei diritti dell'uomo, *Handyside c. Royaume-Uni*, del 7 dicembre 1976. Per un approfondimento maggiormente compiuto sul punto si rinvia a C. PINELLI, «Postverità», *verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n. 8, 2017, 472.

³³ C. PINELLI, *op. cit.*, 471.

Il rapporto tra diffusione di notizie non veritiere e tutela della libertà di manifestazione del pensiero è divenuto centrale nelle riflessioni della dottrina costituzionalistica con l'avvento dei *social media*. A tal proposito si citano, a mero titolo esemplificativo: L. CALIFANO, *op. cit.*; R. Perrone, *Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, in *Nomos, Le attualità nel diritto*, 2, 2018; A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle Fake news*, in *Federalismi.it*, 20, 2020; M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2022, 43 ss.; G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws-Rivista di diritto dei media*, 2018, 30 ss.; C. CARUSO, *op. cit.*, 135 ss.

contestata finalità del farmaco alla sua distribuzione e utilizzazione debitamente autorizzate»³⁴. Tale ultima operazione, infatti, non è espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, ma una pratica idonea a trasformare «in politico-ideologica una deliberazione interpretativo-applicativa» delle stesse norme richiamate dall'associazione.

È, quindi, solo tale trasformazione che viene impedita dall'amministrazione comunale con la delibera contestata. Mediante la stessa, infatti, la Giunta esplica un ruolo di centrale rilevanza, oltre che pienamente rientrante nella sua competenza: quello di verificare il contenuto delle informazioni che vengono pubblicamente diffuse in materia di un servizio sanitario introdotto e regolato nell'ordinamento dalla legge statale³⁵, garantendo che le stesse arrivino alla generalità dei consociati nel rispetto delle coordinate essenziali della veridicità e affidabilità³⁶.

4. Brevi considerazioni conclusive

Alla luce della disamina fin qui condotta sembra opportuno tracciare qualche riflessione conclusiva.

Come si è avuto modo di comprendere ed approfondire, la vicenda oggetto d'esame rappresenta un valido esempio del fatto che, in un ordinamento democratico, nessun diritto, neppure quello che ne rappresenta «la pietra angolare»³⁷, può considerarsi illimitato e incontrollato. La sentenza n. 362/2025 del Consiglio di Stato, quindi, si pone certamente nel solco di un orientamento giurisprudenziale attento a garantire un equilibrio soddisfacente tra le contrapposte posizioni che caratterizzano le democrazie pluralistiche contemporanee, idoneo a promuovere una concezione sistemica e relazionale della tutela dei diritti e delle libertà in esse esistenti³⁸.

L'elemento maggiormente interessante sul quale la pronuncia in esame – e ancora prima la vicenda concreta dalla quale essa ha preso le mosse – stimola una riflessione è proprio il rapporto biunivoco che sembra spiegarsi tra la libertà di manifestazione del pensiero e il pluralismo. Non c'è

³⁴ Consiglio di Stato, sentenza del 17 gennaio 2025, n. 362, par. 4.2.2.

³⁵ L. BUSATTA, *op. cit.*, 284.

³⁶ È proprio in questo, quindi, che sembra potersi cogliere la natura di «principio di governo della sfera pubblica» propria dell'interesse ad essere informato. Sul punto si veda ampiamente C. CARUSO, *op. cit.*, 132 ss.

³⁷ Corte Costituzionale italiana, sentenza del 7 aprile 1969, n. 84, par. 5 considerato in diritto.

³⁸ P. RIDOLA, *I diritti di libertà e il costituzionalismo*, Torino, 1997, 33.

dubbio che la prima si ponga quale presupposto indefettibile del secondo, rappresentando l'elemento senza il quale «a nulla varrebbe assicurare le altre libertà»³⁹ e garantendo che le svariate istanze identitarie, culturali, politiche, sociali, economiche che caratterizzano gli ordinamenti democratici moderni possano trovare spazio di espressione e riconoscimento. Dall'altro lato, però, appare interessante riflettere su come, ai fini della costruzione di uno spazio pubblico autenticamente pluralista, sia necessario che la diffusione delle informazioni non sia incontrollata. Affinché si realizzi pienamente, tanto nella sua dimensione attiva quanto in quella passiva⁴⁰, la manifestazione del pensiero non può dimenticare la natura relazionale che la caratterizza e non può che delinearsi nel rispetto di imprescindibili coordinate di veridicità e correttezza informativa: solo così ogni individuo potrà esercitare il proprio diritto a esprimere e ricevere opinioni in un contesto non distorto da rappresentazioni ingannevoli o fattualmente errate.

Il caso in esame dimostra la correlazione tra gli elementi considerati e lo fa in relazione ad una questione, l'aborto, che ben incarna le sfide di fronte al quale il pluralismo pone gli ordinamenti giuridici e gli interpreti del diritto.

È nel perimetro così delineato che, ancora una volta, si coglie come la delibera del Comune di Rimini non sia volta a censurare l'opinione dell'associazione sulla questione centrale dell'aborto, quanto ad impedire la distorsione politico-ideologica di una pratica totalmente medico-sanitaria. La decisione del Consiglio di Stato, allora, ben può essere letta come un passo verso la costruzione di un dibattito pubblico in materia di aborto farmacologico che sia concretamente rispettoso di tutte le posizioni coinvolte, non alterato da dati non veritieri ed idoneo a consentire un'informazione compiuta e consapevole di tutti i soggetti.

Soltanto in tal modo, infatti, il dibattito pubblico può ambire a divenire quello spazio che Habermas immagina come accessibile a tutti e, per questo, intrinsecamente democratico⁴¹: solo se dotato di tali caratteristiche, e perciò idoneo a cogliere e comporre le molteplici e contraddittorie posizioni che il pluralismo impone, il discorso pubblico consente all'individuo di autodeterminarsi pienamente, nella compiuta realizzazione della sua personalità.

³⁹ T. MARTINES, *op. cit.*, 594.

⁴⁰ L. BUSATTA, *op. cit.*, 271.

⁴¹ A. SANTAMBROGIO, *Introduzione alla sociologia*¹⁰, Bari, 2019, 227; A. IZZO, *Storia del pensiero sociologico. III. I contemporanei*, Bologna, 2005, 149.